



# COMUNE DI SESTRI LEVANTE

PROVINCIA DI GENOVA

PROT. N.

29507

(Delibera n. 139/B. 11.1995)

MODIFICA VIGENTE REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE IN ORDINE ALLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA"

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito l'Assessore all'Urbanistica, Sig. Luciano Peri, che illustra il provvedimento da adottare;

Visto l'art. 32, secondo comma, lett. a) della Legge 8.6.1990, n. 142 in materia di competenze del Consiglio Comunale;

Considerato che il Comune di Sestri Levante e' dotato di Regolamento Edilizio Comunale adottato con delibera consiliare n. 36 del 19.04.1952 e successive modificazioni ed integrazioni;

Tenuto di conto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 13.1981, a seguito dell'entrata in vigore della Legge Regionale 18.03.1980 n. 15, e' stato modificato l'art. 5 del vigente Regolamento Edilizio Comunale nel modo seguente:

### ART. 5 - COMMISSIONE EDILIZIA

La Commissione Edilizia e' composta:

- 1) dal Sindaco o da un suo delegato che la presiede;
- 2) da quattro membri nominati dal Consiglio, di cui almeno un ingegnere od architetto iscritto al proprio Albo;
- 3) da un rappresentante dell'Azienda Autonoma di Soggiorno, dalla stessa nominato;
- 4) dall'Ufficiale Sanitario;
- 5) da un rappresentante della Soprintendenza ai Monumenti per la Liguria;
- 6) da due esperti in materia di bellezze naturali, eletti dal Consiglio Comunale su designazione degli Ordini Professionali e degli Enti che abbiano quale fine statutario la protezione delle bellezze naturali, fino a quando non sia stato predisposto da parte del Consiglio Regionale, un apposito elenco di esperti in materia di bellezze naturali, fra i quali i Comuni dovranno scegliere i membri che integrano la Commissione per le finalita' di cui alla L.R. 18.3.1980 n. 15;

Al sensi dell'art. 2 della Legge Regionale 18.3.1980 n. 15 la Commissione Edilizia sara' integrata con due esperti in materia di bellezze naturali per quanto riguarda i provvedimenti relativi all'esercizio delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali elencati nell'art. 1 della citata L.R. Il parere della Commissione Edilizia Integrata e' vincolante.

La seduta della Commissione Edilizia Integrata e' valida anche con la presenza di almeno uno degli esperti. Qualora i pareri della Commissione Edilizia si discostino dal voto anche di uno solo degli esperti, i pareri stessi devono essere congruamente motivati in relazione alle specifiche argomentazioni formulati dagli esperti.

I membri di cui ai punti 2) e 3) durano in carica 5 anni, e sono rieleggibili. Il segretario Comunale disimpegnera' le funzioni di segretario della Commissione con voto consultivo.

# COMUNE DI SESTRI LEVANTE

PROVINCIA DI GENOVA

Considerato che con deliberazione consiliare n. 37 del 14.02.1990 è stata ulteriormente introdotta una modifica dell'art. 5, ultimo comma, del regolamento in ordine all'espletamento delle funzioni di Segretario, come segue:

Il Direttore del IV Settore - 2° Servizio - Progettazione Urbanistica - Edilizia Privata e Pubblica - Edilizia Residenziale Pubblica" o, in caso di assenza o impedimento "Funzionario dallo stesso delegato appartenente all'8° livello, dipendente del 4° Settore" disimpegnerà le funzioni di Segretario della Commissione Edilizia con voto consultivo";

Atteso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 129 del 17.6.1991 è stato conferito l'incarico all'Arch. Prof. G. Polastri e all'Arch. G. Queirolo per la formazione della nuova variante generale al P.R.G. approvato con D.P.G.R. n. 724 del 7.4.1977 e del connesso Regolamento Edilizio Comunale;

Considerato che, a seguito dell'entrata in vigore delle leggi regionali 15.5.1991 n. 6 e 1.6.1993 n. 25, con deliberazione n. 443 del 16.5.1995 è stato conferito un incarico integrativo ai suddetti professionisti per la redazione della variante generale al P.R.G. e per l'elaborazione del regolamento Edilizio Comunale;

Che in data 12.12.1995 scadrà il mandato della attuale Commissione Edilizia, cosicché sarebbe necessario procedere alle nuove nomine con i criteri dettati dal vigente Regolamento Edilizio;

Ritenuto d'altra parte opportuno e necessario anche nelle more della adozione del nuovo strumento urbanistico e del Regolamento Edilizio procedere immediatamente ad introdurre alcune modificazioni all'art. 5 del vigente Regolamento Edilizio, atteso che la Commissione Edilizia in considerazione della evoluzione della legislazione urbanistica e della complessità delle norme in materia, non può garantire, nella sua attuale composizione, il corretto svolgimento dei compiti alla stessa affidati;

Vista la Legge Regionale 13.09.1994 n. 52 recante: "Delega alla Provincia delle funzioni regionali di rilascio delle autorizzazioni di massima di cui all'art. 7 della Legge Regionale 2.7.1987 n. 24 nonché di approvazione dei Regolamenti Edilizi";

Visti i pareri favorevoli rispettivamente del Responsabile del Servizio Urbanistico e del Segretario Generale sotto il profilo della regolarità tecnica e del Segretario Generale sotto il profilo della legittimità, conservati agli atti;

Visto il combinato disposto degli artt. 45, 46 e 47 della Legge Regionale 14.02.1990, n. 142;

Con voti favorevoli 10 su 10 Consiglieri assenti 0 e 1 Assente Segretario (Consigliere Verde) Funzionari 10 Consiglieri 10 Segretario 10 per alzata di mano;

D E L I B E R A

1) di modificare per la prima volta il Regolamento Edilizio, con deliberazione consiliare n. 36

# COMUNE DI SESTRI LEVANTE

PROVINCIA DI GENOVA

Il 19.4.1952 e sue successive modificazioni ed integrazioni, sostituendo art. 5 con i seguenti articoli:

## Art. 5 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

La Commissione Edilizia è nominata con provvedimento del Sindaco ed è composta da:

- il sindaco o soggetto da lui delegato - che la convoca e la presiede;
- il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica, Igiene dell'Ambiente, Sicurezza negli esecutivi di lavoro e medicina legale - o altro medico dipendente dall'Unità Sanitaria Locale competente, all'epoca designato dalla stessa USL;
- il Comandante del Corpo Provinciale dei Vigili del Fuoco o altro Funzionario esperto delegato, dipendente dal Comando stesso;
- un Ingegnere iscritto al rispettivo Albo Professionale da almeno cinque anni, scelto fra una terna proposta dall'Ordine stesso;
- un Architetto iscritto al rispettivo Albo Professionale da almeno cinque anni, scelto fra una terna proposta dall'Ordine stesso;
- un Geologo iscritto al rispettivo Collegio da almeno cinque anni, scelto fra una terna proposta dagli Ordini di appartenenza;
- un Esperto in materia di Turismo e Beni Culturali;
- un Avvocato scelto fra una terna proposta dall'Ordine professionale esperto in diritto amministrativo e in legislazione urbanistica.

Esercita le funzioni di Segretario, senza diritto di voto, un funzionario del Comune designato dal Sindaco.

Alle sedute della Commissione Edilizia partecipa, in qualità di relatore, senza diritto di voto, un Funzionario Tecnico appartenente al Servizio Urbanistica-Edilizia privata.

La Commissione Edilizia dura in carica quattro anni, e comunque deve essere nominata ex novo ad ogni rinnovo del Consiglio Comunale.

I componenti designati sono eleggibili per non più di due mandati.

- Dopo l'art. 5 è introdotto il seguente:

## ART. 5 BIS

### COMMISSIONE EDILIZIA INTEGRATA EX L. N. 15/1980

La Commissione Edilizia è integrata con due Esperti in materia di Bellezze Naturali per le funzioni da esercitarsi ai sensi della legge Regionale 15/1980 e successive modificazioni.  
I componenti Esperti sono quelli indicati nell'Albo Regionale istituito a norma dell'art. 1 della L. N. 21 Agosto 1981 n. 20.  
Le sedute sono valide anche se presenti almeno uno dei due Esperti.  
Quando i pareri deliberati dalla Commissione Edilizia si discostano dal voto anche di uno solo dei due Esperti, i pareri stessi del Consiglio conseguentemente motivati in relazione alle deliberazioni sopra formulate dagli Esperti.

# COMUNE DI SESTRI LEVANTE

PROVINCIA DI GENOVA

2) di dare atto che ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale n. 52, 1994, nella parte della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria della deliberazione consiliare di emanazione dei criteri e degli indirizzi di cui all'art. 4 della stessa Legge Regionale, variante al Regolamento Edilizio Comunale, come sopra deliberato, sarà essere approvata con Decreto del Presidente della Giunta Comunale, proposta dell'Assessorato urbanistico nel termine di 100 giorni dal ricevimento degli atti (senza tale termine il regolamento o sua variante intende approvare).